

***Proposta di deliberazione della Giunta Regionale per
l'approvazione del Piano Energetico Ambientale
Regionale Siciliano***

Premesso e considerato che:

- il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) è stato elaborato da un Gruppo di Lavoro – partecipato dall'Università di Palermo (Dream), capofila, dall'Università di Catania (DIIM), dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Messina, dall'Istituto “Nicola Giordano” del CNR di Messina - incaricato con convenzione stipulata con l'Assessore Regionale all'Industria in data 14.05.2002;
- il PEARS espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale, offrendo uno scenario temporale valido sino al 2012;
- la elaborazione, le risultanze e le previsioni del PEARS hanno costituito oggetto di approfondimento in appositi tavoli tecnici tra il Gruppo di Lavoro, l'Assessorato all'Industria e gli altri Assessorati Regionali interessati, anche successivi al rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana per la XV Legislatura, e che il Piano dichiaratamente assume di essere stato adeguato alle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione;
- il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano interviene in una stagione caratterizzata da grande attenzione sull'emergenza degli approvvigionamenti energetici, del loro costo e della loro prevedibile

disponibilità nel tempo, nonché dei, comunque, collegati cambiamenti climatici, elementi tutti che impongono la ricerca di nuove politiche energetiche e ambientali a livello globale;

- l'Unione Europea ha inteso affrontare tale emergenza con la approvazione del pacchetto clima e energia e con la fissazione degli obiettivi del cosiddetto "20 20 20", base di discussione per l'accordo di massima raggiunto nella conferenza climatica dell'ONU di Poznan del 2008, preparatoria della conferenza climatica di Copenhagen prevista per dicembre 2009;

- a fronte del progressivo esaurimento delle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili sono disponibili sviluppi tecnologici che permettono la utilizzazione dell'energia derivata da fonti rinnovabili, intensivo ed efficiente e capace di incremento nel tempo;

- appare, quindi, avviato il percorso di una Terza Rivoluzione Industriale che consentirà, su scala globale, il passaggio da una economia basata sul ciclo del carbonio a una fondata su quello del sole e dell'acqua, che avrà come effetto il decentramento della produzione, dell'accumulo e della distribuzione dell'energia e il conseguente conferimento di un nuovo protagonismo, economico e, quindi, politico, ai livelli territoriali regionali e locali;

- la Regione Siciliana intende assumere, in tale contesto, un ruolo significativo, anche negli scenari europeo e mediterraneo, divenendo riferimento di un nuovo modello energetico decentrato e interattivo, basato su fonti che per essere sfruttate appieno presuppongono la predisposizione di infrastrutture a più alta intensità di lavoro che di

capitale, nonché il maggiore coinvolgimento degli enti locali e della piccola e media impresa;

- è necessario, che per raggiungere tale obiettivo, programmare nel tempo le politiche energetiche sia rendendo più efficienti, sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo iniziative atte a favorire l'introduzione e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia a energia positiva, idrogeno e reti intelligenti di distribuzione energetica, in modo da permettere al nuovo modello energetico di "fare sistema" costituendo massa critica sufficiente al funzionamento dell'economia locale (dichiarazione scritta del Parlamento Europeo nr. 0016/2007 del 12 febbraio 2007);

- le linee proposte dal Piano Energetico Ambientale Regionale costituiscono, nel quadro dei principi sopra esposti, idoneo riferimento di carattere generale per l'azione amministrativa della Regione nei prossimi anni, sino al 2012, da sviluppare con la flessibilità richiesta dalle singole e specifiche congiunture e condizioni operative;

- il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano è dichiaratamente finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la "decarbonizzazione";

2) favorire le condizioni per la continuità degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero dell'energia;

3) assicurare lo sfruttamento degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e l'utilizzo secondo modalità compatibili con l'ambiente, in rispondenza ai principi ed obiettivi di politica energetica affidati alla

Regione dallo Statuto (art. 14 lett. “d” ed “h”), nel rispetto delle finalità della politica energetica nazionale e dell’obiettivo di garantire adeguati ritorni economici per i cittadini siciliani;

4) promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di tecnologie più pulite (B.A.T. – Best Available Technologies) nelle industrie ad elevata intensità energetica, supportandone la diffusione nelle P.M.I.;

5) favorire, nel rispetto dei programmi coordinati a livello nazionale, la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche esistenti nel territorio della Regione, per renderle compatibili con i limiti di impatto ambientale secondo i criteri fissati dal Protocollo di Kyoto e le conseguenti normative della U.E. e recepite dallo Stato Italiano;

6) sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione di centri urbani, aree industriali e comparti serricoli di rilievo;

7) realizzare interventi nel settore dei trasporti incentivando l’uso di biocombustibili e metano negli autoveicoli pubblici, favorendo la riduzione del traffico veicolare nelle città, potenziando il trasporto merci su rotaia e sviluppando un programma di trasporti marittimi con l’intervento sugli attuali sistemi di cabotaggio;

8) promuovere gli impianti alimentati da biomasse che utilizzano biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche non alimentari per la cogenerazione di energia elettrica e calore;

9) contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale mediante l’adozione di sistemi efficienti di conversione ad uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali;

10) promuovere una forte politica di risparmio energetico, in particolare nel settore edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese

e cittadini, finalizzata alla introduzione di tecniche di costruzione di edifici tendenti a zero emissioni e anche a energia positiva, incentivando l'impresa edile locale a conformarsi ai più elevati standard produttivi disponibili a livello internazionale;

11) promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, anche nelle Isole minori, e sviluppare le tecnologie energetiche più avanzate per il loro sfruttamento;

12) favorire il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva;

13) favorire la implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico, introducendo progressivamente "sistemi di rete intelligenti" secondo le pratiche e le direttive suggerite dagli organismi internazionali;

14) creare le condizioni per lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno, come sistema universale di accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili discontinue (sole, vento, idroelettrico, geotermia, etc);

- la Regione intende, in particolare, promuovere lo sviluppo della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, il suo stoccaggio e utilizzazione in applicazioni nelle celle a combustibile attualmente in corso di sperimentazione;

- la Regione intende prevedere – conformemente agli obiettivi e alla normativa comunitaria - (REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2008) la realizzazione di infrastrutture di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili sul territorio regionale, che in una fase intermedia ne consenta l'utilizzazione, per i mezzi di trasporto, in miscela con il metano;

- la Regione è consapevole come l'obiettivo di cui al superiore punto importa la esigenza di non favorire la produzione di idrogeno da "reforming" del gas naturale, processo che è, del resto, a bassa efficienza di conversione energetica e con effetti vincolanti per la Regione sulla determinazione del prezzo del carburante idrogeno;
- è esigenza della Sicilia – la quale partecipa per oltre il 40% (quaranta per cento) alla raffinazione nazionale subendone impatti ambientali di forte rilievo, assolutamente non proporzionati a quelli delle altre regioni del Paese – essere destinataria di misure compensative dall'U.E. e dallo Stato, da individuare anche tra quelle a natura fiscale ;
- il tasso di immissione in atmosfera di CO₂ deve, comunque, soprattutto nelle aree ad alto rischio di crisi ambientale – essere tendenzialmente ridotto in rapporto alla produzione di energia rinnovabile realizzata;
- la Regione intende intraprendere le azioni necessarie perché le industrie operanti nei settori ad alta intensità di emissioni di composti del carbonio e dello zolfo adeguino i propri impianti a nuove tecnologie e utilizzino combustibili atti a determinarne una progressiva riduzione, finalizzata alla sostenibilità ambientale, nel senso riservandosi la istituzione di appositi organismi centralizzati di coordinamento e vigilanza;
- la Regione intende indirizzare, anche attraverso gli organismi di coordinamento di cui al precedente punto, i soggetti gestori di centrali termoelettriche con combustibili inquinanti a riconvertire gli impianti mediante l'utilizzazione di gas, anche attraverso intese con i soggetti gestori e produttori dell'energia;

- la Regione intende privilegiare la produzione di energia attraverso fonti termiche ove i relativi processi si avvalgano delle più moderne tecnologie capaci di potenziare efficienza, sicurezza ed economicità degli impianti;
- la Regione intende disciplinare la produzione di energia da impianti alimentati da biomasse in condizioni di sostenibilità ecologica, anche per quanto concerne i percorsi di trasporto;
- l'Amministrazione Regionale intende esercitare la facoltà di subordinare il rilascio di autorizzazioni per nuove infrastrutture energetiche tradizionali o per la modifica di quelle esistenti alla stipula di accordi finalizzati all'attuazione di idonee misure di compensazione e riequilibrio, nonché alla loro idoneità a fornire flussi energetici ininterrotti, tramite accumulo e stoccaggio dell'idrogeno;
- le misure di compensazione possono essere applicate, con le medesime modalità previste per i nuovi interventi, anche agli impianti di produzione di energia tradizionale in esercizio, previo accordo con i soggetti titolari degli stessi;
- la Regione si propone di concordare l'esecuzione di interventi riduttivi della capacità inquinante di impianti da fonte energetica tradizionale con i soggetti, loro titolari, che richiedano autorizzazioni per la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili;
- l'Amministrazione Regionale ha il compito di verificare la regolarità delle misure di compensazione attuate per i singoli impianti e, in caso di esito negativo, di disporre a carico dei loro titolari l'esecuzione dei necessari interventi correttivi e/o di adeguamento, ai quali è subordinata l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata. L'Amministrazione disporrà, ove la mancata o irregolare esecuzione delle misure di compensazione

pregiudichi gravemente l'inserimento ambientale o la riduzione di potenzialità inquinante dell'impianto, sulla dichiarazione di decadenza o sul provvedimento in autotutela di annullamento e/o revoca dell'autorizzazione rilasciata;

- la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile costituisce occasione di potenziamento dell'industria siciliana anche in riferimento all'indotto da essi creato;

- lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile deve, comunque, aver luogo nella piena garanzia delle compatibilità ambientale;

- la immissione in rete di rilevanti quantitativi di energia da fonte rinnovabile è, in Sicilia, limitata dalla criticità del vettoriamento da superare con la esecuzione di interventi di infrastrutturazione, pur programmati da parte del gestore;

- è, opportuno, al fine di garantire la celerità degli interventi privilegiare il vettoriamento sulle linee di media tensione dell'energia rinnovabile prodotta da impianti minori e, comunque, incoraggiare il consumo diretto dell'energia prodotta da fonti rinnovabili con l'immissione in rete delle eccedenze;

- la realizzazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile con rilevanti potenzialità produttive deve essere subordinata alla previa attestazione da parte dei gestori sulla concreta disponibilità del tempestivo allaccio alla rete o della possibile predisposizione di sistemi di stoccaggio in grado di garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico anche da fonti discontinue;

- è obiettivo della Regione promuovere gli interventi per la realizzazione, oltre che degli impianti maggiori di energia rinnovabile eolica e

fotovoltaica, anche di impianti minori che privilegino, anche attraverso l'utilizzo delle risorse comunitarie, l'accesso di famiglie ed imprese all'esercizio di attività di produzione ed autoproduzione di energia elettrica e termica;

- la Regione intende utilizzare le risorse comunitarie e nazionali, ed in particolare quelle del P.O. FESR 2007-2013, obiettivo specifico 2.1 "promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia", in coerenza con il presente provvedimento già in sede applicativa dell'art. 3 L.r. n. 23 del 16.12.2008;

- è prioritario interesse della Regione che le energie derivanti da forme alternative o rinnovabili costituiscano elemento sostitutivo delle risorse energetiche di produzione tradizionale, al fine di diminuire fonti e cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale nel territorio;

- la salvaguardia e la tutela del territorio e del paesaggio, l'incremento del reddito delle famiglie e delle imprese, l'equilibrio finanziario della Regione, delle amministrazioni pubbliche, e degli enti locali costituiscono prioritario interesse generale;

- è necessario semplificare e meglio coordinare le attribuzioni amministrative di promozione e di vigilanza nel settore, individuando e garantendo i sistemi di "governance" del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) anche attraverso l'esercizio dei poteri di indirizzo e direttiva previsti dalla legge, nonché quelli di efficiente e celere gestione dei procedimenti di autorizzazione delle iniziative realizzative, anche promuovendo il ricorso a strumenti provvedimentali negoziati secondo quanto sarà previsto ed autorizzato, anche in via generale, dalla Giunta Regionale;

- l'adozione del Piano Energetico Ambientale (PEARS) costituisce urgente ed inderogabile necessità di disciplina della materia energetica in Sicilia;
- il PEARS costituisce attuazione in Sicilia degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell'11.12.1997, ratificato con legge 1.06.2002 n. 120;
- il PEARS costituisce provvedimento attuativo in Sicilia – in coerenza allo Statuto Regionale – del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387, a sua volta di attuazione della Direttiva 2001/77/CE; della l. 23.08.2004 n. 239; del D. Lgs. 30.05.2008 n. 115 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE;
- gli obiettivi della V.A.S.(Valutazione Ambientale Strategica), pur non richiesta attesa la natura del presente provvedimento, sono stati perseguiti e condotti attraverso la pubblicazione del Rapporto di sintesi del Piano, le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico e la redazione di specifico Rapporto ambientale in coerenza alla Direttiva 2001/42/CE, tenendo conto, altresì, delle procedure di V.A.S. operate sul Programma Interregionale dell'Energia, sul P.O. FESR 2007-2013 e sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013.

D E L I B E R A

di approvare l'allegato Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) integrato dalle considerazioni di cui in premessa e dalle disposizioni che seguono.

1. La attività di produzione energetica da fonte rinnovabile è esercitata dalla Regione Siciliana nel rispetto della libertà di iniziativa economica e soggetta a abilitazione da parte della Amministrazione, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza e trasparenza dei procedimenti.

L'esame delle istanze nei procedimenti autorizzativi riserva priorità temporale ai progetti che garantiscono la filiera industriale completa all'interno del territorio siciliano (sviluppo dell'impianto, esecuzione del progetto, produzione apparecchiature per la produzione di energia), nell'obiettivo della salvaguardia dello sviluppo e dell'occupazione nella Regione.

2. L'indizione delle Conferenze dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 è subordinata alla condizione che il richiedente depositi, contestualmente alla domanda di avvio del procedimento:

a) attestazione di Istituto di Credito o abilitato – anche attraverso lettera di “patronage” – di disponibilità a finanziare l'iniziativa e di sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo.

La attestazione non è richiesta per progetti aventi natura sperimentale;

b) dichiarazione di primaria Compagnia di Assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di:

- mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore di rete;

- furto, atti vandalici e calamità atmosferiche afferenti macchinari e attrezzature necessarie per la produzione dell'energia;

La attestazione non è richiesta per progetti aventi natura sperimentale;

c) dichiarazione autocertificata del richiedente con la quale lo stesso si assume nei confronti della Amministrazione la diretta responsabilità, per la realizzazione e l'avvio dell'esercizio dell'impianto; la suddetta dichiarazione non può essere ceduta in capo a terzi,

La dichiarazione non è richiesta per progetti aventi natura sperimentale;

d) documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto in capo al richiedente;

e) comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia ed impegno al suo mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia dell'autorizzazione.

La violazione, anche successiva, degli impegni e la modifica non autorizzata delle condizioni di cui ai superiori punti comporta l'obbligo da parte della dell'Amministrazione di avviare i procedimenti di decadenza o in autotutela delle autorizzazioni rilasciate.

La documentazione sopra indicata deve essere inoltrata anche per istanze per le quali siano in corso o indette le Conferenze dei Servizi che non abbiano assunto le determinazioni conclusive alla data di adozione del presente provvedimento.

3. La documentazione di cui ai precedenti punti non è sostitutiva di quella sulla capacità tecnica, economica ed organizzativa presentata dai richiedenti come previsto dai criteri emanati per lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003.

4. La documentazione da acquisire in Conferenza dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 ricomprende, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dell'istante e del codice di rete, la comunicazione resa da parte del gestore che la capacità ricettiva della rete consente l'immissione dei nuovi MW richiesti, aggiuntivamente a quelli in produzione o autorizzati.

L'Amministrazione Regionale richiede al gestore il rilascio di analogha comunicazione anche ai fini delle verifiche sulle condizioni operative degli impianti in esercizio o autorizzati alla data di adozione del presente provvedimento deliberativo.

5. Le Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali comunicano, in sede di Conferenza dei Servizi, indette ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, se le aree oggetto delle istanze di rilascio di autorizzazione per impianti da fonte rinnovabile siano sottoposte a vincolo o interessate da avvio di procedimento per l'apposizione di vincoli, al fine di garantire la piena e compiuta possibilità di tutela del paesaggio e dell'ambiente e impedire la realizzazione di impianti di energia da fonte eolica visivamente interferenti con monumenti e beni culturali, ambientali e paesistici.

6. Fermo restando quanto legislativamente previsto per gli interventi sottoposti a V.I.A., ove in Conferenza di Servizi una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità esprima motivato dissenso sulla richiesta di autorizzazione, la decisione è rimessa, nei dieci giorni successivi alla espressione di tale parere, alla Giunta Regionale, che decide nei termini perentori di cui all'art. 14 quater l. 7.08.1990 n. 241 e coerentemente al disposto dell'art. 12 D. Lgs. 29.12.2003 n. 387, come integrato dall'art. 2, c. 158, l. 24.12.2007 n. 244.

7. La determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi può subordinare l'efficacia delle autorizzazioni assentite per la realizzazione, il potenziamento e la trasformazione delle infrastrutture energetiche, all'obbligo dell'esecuzione, da parte del richiedente, di misure di mitigazione ambientale individuate nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a)** riforestazione con pluralità di essenze tipiche della vegetazione storicizzata;
- b)** rinaturalizzazione, esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica, degli alvei e corsi d'acqua cementificati o comunque degradati;
- c)** disinquinamento dei litorali marini;
- d)** realizzazione di impianti di fitodepurazione e lagunaggio;
- e)** forestazione urbana;
- f)** altre tipologie di interventi di natura consimile che dovessero ritenuti idonei, con specifica motivazione.

8. La Conferenza di Servizi, ove ritenga di non potere disporre le misure di mitigazione ambientale di cui al precedente punto 7 perché inidonee o non realizzabili, e ritenga comunque che il rilascio della autorizzazione richiesta debba essere assistita da misure di compensazione, lo subordina alla realizzazione, da parte del richiedente e/o con onere finanziario a suo integrale carico, di strutture o impianti di rilievo socio-sanitari o di riqualificazione territoriale significativi per le aree interessate. La Conferenza di Servizi, in alternativa e con le medesime modalità, può subordinare il rilascio delle autorizzazioni all'impegno del richiedente a destinare per usi collettivi una percentuale concordata dell'energia prodotta dagli impianti alla riduzione dei costi dell'energia per le imprese produttive nel territorio, proporzionale alla prevista conseguente occupazione aggiuntiva.

9. Il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, è subordinato alla sottoscrizione, da parte del soggetto interessato, di

protocolli etici e di legalità, il cui contenuto è determinato secondo appositi schemi preventivamente emanati dalla Amministrazione.

10. Il provvedimento autorizzativo ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, costituisce titolo abilitativo, anche urbanistico ed edilizio, per la realizzazione dell'impianto ed il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori e l'inosservanza delle condizioni previste nella presente delibera comporta, di diritto, la decadenza delle autorizzazioni rilasciate.

11. Le autorizzazioni rilasciate ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 perdono di efficacia ove il soggetto autorizzato non comunichi all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori:

a) l'avvenuta stipula del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto, depositandone copia, o l'impegno ad eseguire direttamente le opere previste, attestato mediante dichiarazione autocertificata;

b) l'avvenuta stipula dei contratti di fornitura delle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto o, comunque, dichiarazione che indichi la loro disponibilità e provenienza, con specificazione delle produzioni realizzate nel territorio siciliano.

Il soggetto autorizzato deve, altresì e sempre con comminatoria di inefficacia dell'autorizzazione, rilasciare all'Amministrazione, anteriormente all'inizio dei lavori, idonee garanzie in favore della stessa.

12. In caso di decadenza o successiva inefficacia, per qualunque ragione, delle autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 i loro titolari sono obbligati alla riduzione in pristino dei luoghi con rimozione degli impianti realizzati e dei materiali installati. L'Amministrazione Regionale, in difetto, incamera di diritto le garanzie, ancorchè fideiussorie, rilasciate.

13. La Regione promuove la stipula di accordi procedurali e provvedimentali, ex l. n. 241/90, con i soggetti gestori e realizzatori degli impianti, per la disciplina della riconversione delle centrali termoelettriche.

14. I siti ricadenti nelle zone “A” del sistema parchi e riserve regionali, le zone 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali eventualmente istituiti sul territorio della Regione e le zone di protezione e conservazione integrale ex D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, non sono idonei alla installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nelle restanti aree di parchi e riserve la realizzazione degli impianti è consentita, ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, previo nulla osta degli Enti preposti alla tutela e parere positivo delle competenti strutture regionali.

15. Gli impianti da fonte rinnovabile possono essere installati nelle zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE e nei Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE esclusivamente ove l'intervento sia stato ritenuto realizzabile in sede di valutazione di incidenza.

16. La Regione vigila a che la localizzazione delle infrastrutture energetiche alimentate da fonti rinnovabili rispetti le caratteristiche fisiche e geografiche delle singole aree del territorio regionale. L'Amministrazione si riserva di individuare, anche con separati provvedimenti, le aree impegnate da una forte concentrazione territoriale di impianti di produzione di energia da fonte eolica nelle quali il rilascio di nuove autorizzazioni sarà consentito solo subordinatamente alla previa dismissione, di quelli preesistenti e non in esercizio.

Tale dismissione, su base volontaria o a seguito di provvedimenti di revoca o dichiarazioni di decadenza, dovrà interessare una consistenza di impianto almeno pari a quella richiesta con le nuove autorizzazioni.

17. La realizzazione degli interventi “minori” di incremento della efficienza energetica, non è soggetta al procedimento regionale di autorizzazione unica e rientra ai fini urbanistici ed edilizi ex D. Lgs. n. 115/2008, nella categoria della manutenzione ordinaria.

Ai fini del presente provvedimento costituiscono impianti minori i singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro e quelli fotovoltaici integrati o aderenti ai tetti degli edifici, o con medesima inclinazione e orientamento della falda del tetto e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici.

18. Gli impianti per la produzione di energia da fonte eolica, con esclusione del “mini eolico” di cui al precedente punto 17, non possono essere realizzati o installati in aree abitate o in contiguità ad edifici.

19. Sono soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia, ovvero ad autorizzazione unica ex art.12 d. lgs. 387/2003, a scelta del proponente, gli interventi:

a) eolici (così detti mini eolici), con altezza al mozzo del rotore fino a 15 metri, di potenza fino a 60 KWp;

b) fotovoltaici definiti integrati o parzialmente integrati ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b 2) e b 3) del D.M. 19.02.2007, di potenza fino a 1 MW;

c) fotovoltaici integrati o parzialmente integrati collocati internamente ad aree industriali e artigianali, su parcheggi pubblici, edifici a servizi, di potenza fino a 1 MW. Le aree ricomprese nel perimetro dei Piani Industriali dei Consorzi A.S.I. sono considerate, ai fini del presente

provvedimento, aree industriali, indipendentemente dalla loro concreta utilizzazione;

d) fotovoltaici collocati a terra internamente ad aree di sviluppo industriale, di potenza fino a 1 MW, devono osservare la distanza minima di almeno Km.1 dall'impianto fotovoltaico più vicino di pari o maggiore potenza.(-)

e) impianti che esercitano scambio sul posto ai sensi della normativa vigente aventi potenza fino a 200 KWp.

Le istanze per le autorizzazioni relative agli interventi di cui alle superiori lettere, possono essere presentate esclusivamente da soggetti che non abbiano eseguito, né direttamente né indirettamente attraverso persone fisiche o Società controllate e/o collegate, iniziative di natura similare in terreni contigui.

20. La realizzazione di impianti di fotovoltaico totalmente o parzialmente integrato, di cui all'art. 2 c. 1 lett. b2) e b3) D.M. Sviluppo Economico del 19.02.2007 è autorizzata, indipendentemente dalla potenza prodotta, con provvedimento comunale di natura urbanistica e/o edilizia, ove essi siano installati sulle coperture di scuole, strutture sanitarie, edifici ospitanti amministrazioni e strutture pubbliche o su superfici, edifici, fabbricati, strutture edilizie a destinazione ed uso agricolo o, altresì, sulle coperture di immobili in sostituzione di manufatti in eternit o contenenti amianto.

Il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di fotovoltaico integrato su serra è subordinato alla previa verifica da parte della competente Amministrazione Regionale della immunità da effetti di desertificazione dei suoli e della effettività delle coltivazioni sottostanti continuativamente condotte. L'esito negativo di tali verifiche, anche

successivo alla realizzazione dell'impianto, comporta l'avvio del procedimento di annullamento delle autorizzazioni, con conseguenziale obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

21. E' consentita, nel rispetto dei relativi procedimenti abilitativi, la installazione di impianti fotovoltaici nelle aree compromesse dal punto di vista ambientale, ricomprese nelle:

a) perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2003;

b) perimetrazioni di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata.

22. La Regione, al fine della stabilizzazione dei flussi produttivi dell'energia solare e della generazione di adeguate quantità di idrogeno, incentiva la realizzazione di impianti solari per la produzione di energia elettrica mediante cicli termodinamici (come definiti all'art. 2 c. 1 lett. a) del D.M. dello Sviluppo Economico dell'11 aprile 2008).

23. La Regione incentiva, altresì, la realizzazione di impianti solari a concentrazione, finalizzata alla produzione di energia termica da utilizzare come calore di processo nelle aziende o per la climatizzazione (in forma di riscaldamento, condizionamento, refrigerazione) di ambienti civili e industriali. Gli impianti solari a concentrazione devono essere installati su terreni, edifici, strutture edilizie limitrofi o integrati rispetto all'utenza termica e la loro realizzazione è condizionata alla riduzione da essi indotta dei consumi di energia derivanti dalla combustione di fonti fossili convenzionali.

24. La realizzazione di impianti di energia rinnovabile alimentate da biomasse è consentita nelle zone agricole e, compatibilmente con le destinazioni urbanistiche, in quelle a classificazione industriale.

La realizzazione di tali impianti in zone agricole è subordinata alla utilizzazione di biomasse provenienti per almeno il 40% del fabbisogno da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 Km. dall'impianto (impianti da "filiera corta") o, se esse non siano disponibili entro tale perimetro, di biomasse il cui trasporto e la cui allocazione nel territorio siano autorizzate dalla Amministrazione competente.

Gli impianti alimentati da biomasse sono autorizzati, se ubicati in zone industriali, con provvedimento comunale e, se richiesto, nulla osta del Consorzio A.S.I., a condizione che essi utilizzino biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche "no food" per la cogenerazione di energia elettrica e calore.

25. L'autorizzazione per la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile su terreni agricoli non può essere rilasciata ove essi non siano dichiarati dalla Amministrazione compatibili con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del passaggio rurale.

La realizzazione in zona agricola di impianti di energia rinnovabile fotovoltaica e termodinamica è consentita a condizione che al loro confine venga realizzata una fascia arborea, di protezione e separazione, della larghezza di almeno mt. 10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, o comunque, motivatamente determinata in modo da non compromettere la funzionalità degli impianti.

26. Il massimo di potenza installabile per gli impianti fotovoltaici in area agricola è fissato in 12 MW.

Gli impianti fotovoltaici in area agricola potranno essere montati preferibilmente su dispositivi meccanici di inseguimento solare.

L'Amministrazione si riserva di disciplinare con appositi provvedimenti l'installazione di impianti fotovoltaici non integrati collocati a terra su area agricola, escludenti rischi di desertificazione del terreno e con particolare riguardo a quelli realizzati e condotti da soggetti costituiti in forma collettiva ed associativa utile alla diversificazione degli investimenti, dell'ampliamento del numero di proprietari di impianti di energia rinnovabile e del contrasto alla formazione di concentrazioni a carattere monopolistico nel settore.

27. Il Demanio Marittimo Regionale potrà rilasciare Concessioni d'uso ai fini dell'allaccio alla rete sul territorio per gli impianti di energia rinnovabile provenienti da fonte eolica "off-shore" solo ove questi siano realizzati alla distanza minima di 2,5 miglia marine dalla linea costiera direttamente antistante. Ove la costa direttamente antistante sia impegnata da insediamenti turistico-ricettivi, la Concessione d'uso non potrà essere rilasciata per impianti "off-shore" collocati ad una distanza inferiore a 5 miglia marine dalla costa.

28. Le autorizzazioni regionali comunque relative, anche in esito ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, alle c.d. "merchant lines" (linee transnazionali che collegano punti di connessione situati in territori di Stati diversi), non possono essere rilasciate ove i richiedenti non attestino che tali linee fruiscono, per il dispaccio dell'energia importata, di utenze proprie e di reti distinte da quelle del Gestore nazionale.

29. La Regione promuove – anche favorendo l'inserimento di apposite disposizioni nei regolamenti edilizi e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici - l'utilizzazione di materiali e tecniche costruttive

necessari ai fini della certificazione energetica in edilizia e funzionali agli obiettivi di risparmio energetico, nonché la realizzazione di progetti innovativi di edifici abitativi ad emissione zero di Co2.

30. L'Amministrazione Regionale esercita le attribuzioni di monitoraggio e vigilanza – anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di ablazione o ritiro - sulle iniziative di realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile in Sicilia, anche assentite e/o eseguite in forza di provvedimenti autorizzatori urbanistici ed edilizi o comunicazioni di inizio lavori e attività.

L'Amministrazione adotta in tale quadro le opportune direttive e stipula, sulla base di criteri generali, appositi accordi con gli Enti Locali interessati, anche per l'acquisizione dei necessari dati informativi.

31. La Regione al fine di incentivare l'accesso ai servizi di efficienza energetica, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico, la utilizzazione e la valorizzazione delle fonti rinnovabili disciplina con appositi provvedimenti, le azioni di sostegno, facilitazione e contribuzione per la produzione e fruizione dell'energia rinnovabile da parte delle famiglie e piccole e medie imprese.

32. La Regione promuove, con appositi provvedimenti, l'informazione sulle nuove tecnologie energetiche e l'aggiornamento degli operatori. La Regione a tal fine può raggiungere accordi e sviluppare opportune forme di collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca siciliani, nonché con le associazioni dei consumatori, di proprietari, inquilini, le organizzazioni rappresentative delle imprese, in particolare edilizie, le organizzazioni sindacali, le Provincie, i Comuni, le Amministrazioni pubbliche.

33. I limiti di potenza installabile previsti dal P.E.A.R.S. non si applicano agli impianti che alla data di entrata in vigore della presente delibera, hanno ottenuto la S.T.M.G. (Soluzione-Tecnica-Minimale-Generale di allacciamento alla rete) da parte del gestore della rete.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale approva il PEARS di cui all'oggetto, con le integrazioni di cui al presente provvedimento.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 21.11.2008 è, per l'effetto, revocata.

Il Presidente della Regione, la Giunta di Governo e l'Assessore all'Industria, nell'ambito delle attribuzioni conferite dallo Statuto, dal T.U. n. 70/1979 e dalla l.r. n. 10/2000 sono incaricati di adottare le direttive generali e i criteri di indirizzo consequenziali alla presente delibera.